

DECRETO DIRIGENZIALE N. 49 del 16 giugno 2008

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO, TUTELA BENI, PAESISTICO-AMBIENTALI E CULTURALI SETTORE URBANISTICA - Comune di FISCIANO (SA) – Piano Regolatore Generale – Competenze Amministrazione Provinciale di Salerno – L.R. 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5 – Controllo di Conformità – AMMESSO AL VISTO DI CONFORMITA' CONDIZIONATO.

VISTA la L.U. 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i DD.MM. 1.4.1968 n. 1404 e 2.4.1968 n. 1444;

VISTE le LL.RR. 29.5.1980 n. 54; 1.9.1981 n. 65; 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5; 7.1.1983 n. 9; 8.3.1985 n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.2.1994 n. 8;

VISTE le Delibere di Giunta Regionale n. 6131 del 20.10.1995, 8758 del 29.12.1995 – pubblicate sul B.U.R.C. n. 11 del 22.2.1996 – e n. 558 del 24.2.1998 – pubblicata sul B.U.R.C. n. 17 del 30.3.1998;

VISTA la L. R. 27.4.1998 n. 7;

VISTE le LL.RR. 7.1.2000 n. 1 e 28.11.2000 n. 16;

VISTA la circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.3.2001;

VISTO il Testo Unico sull'Edilizia di cui al D.P.R. 6.6.2001 n. 380;

VISTA la Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 5447 del 7.11.2002 ad oggetto: "Aggiornamento della classificazione sismica dei comuni della Regione Campania";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 248 del 24.1.2003 ad oggetto: Deliberazione della Giunta regionale n. 5447 del 7.11.2002 recante "Aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania" Circolare applicativa relativa alla strumentazione urbanistica;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1539 del 24.4.2003;

VISTO il Decreto Legislativo 22.1.2004 n. 42;

VISTA la L.R. 22.12.2004 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Dirigente dell'A.G.C. Governo del Territorio n. 578 del 25.7.2007;

PREMESSO:

- CHE il Comune di FISCIANO (SA), è sottoposto parzialmente a vincolo idrogeologico;
- CHE il predetto Comune a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981 è stato dichiarato gravemente danneggiato e classificato sismico con S = 6 e che detta classificazione è stata aggiornata a S = 9, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 5447 del 7.11.2002;

- CHE il Comune in oggetto rientra sia nell'ambito dell'Autorità di Bacino Regionale "Sarno" e sia nell'ambito dell'Autorità di Bacino Regionale "Destra Sele", giusta L.R. 7.2.1994 n. 8;
- CHE il citato Comune rientra parzialmente nella perimetrazione del Parco Regionale dei Monti Picentini, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 1539 del 24.4.2003;
- CHE il Comune di cui trattasi è sottoposto parzialmente a vincolo, giusto Decreto Legislativo 22.1.2004 n. 42;
- CHE detto Comune è munito del Piano di Zonizzazione Acustica approvato con deliberazione consiliare n. 93 del 28.11.2001;
- CHE con deliberazione consiliare n. 20 del 14.5.2004, il Comune in argomento ha adottato il Piano Regolatore Generale del proprio territorio;
- CHE lo strumento urbanistico in argomento è stato depositato e pubblicato e che a seguito di tali adempimenti sono state presentate 102 osservazioni, di cui 5 fuori termine, giusta attestazione del capo area tecnica n. 16851 del 9.11.2006;
- CHE con deliberazione consiliare n. 26 del 18.6.2006 ha controdedotto a tutte le citate osservazioni, decidendo di accoglierne 6 e di respingere le rimanenti;
- CHE sul P.R.G. in oggetto, l'A.S.L. SA/2, competente per territorio, con nota n. 18141 del 25.10.2005, ha espresso parere favorevole;
- CHE in merito al P.R.G. di cui trattasi, l'Autorità di Bacino Regionale "Destra Sele", con nota n. 2363 del 23.11.2005/2947 del 30.4.2004, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni;
- CHE in merito allo strumento urbanistico generale di cui trattasi, l'Autorità di Bacino Regionale "Sarno", con nota n. 19813 del 23.12.2005, ha comunicato il parere favorevole espresso dal Comitato Istituzionale in data 19.12.2005;
- CHE sul P.R.G. in argomento, il Settore Regionale Politica del Territorio, con nota n. 655818 del 28.7.2006 ha espresso parere di conformità, con prescrizioni, alle norme del Parco Regionale dei Monti Picentini;
- CHE il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Salerno, con nota n. 9225707 ha espresso parere favorevole, per le aree soggette a vincolo idrogeologico;
- CHE in merito al P.R.G. in oggetto, la Sezione Provinciale del C.T.R. di Salerno, con voto n. 1982 del 7.3.2007, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni;
- CHE l'Amministrazione Provinciale di Salerno, con deliberazione consiliare n. 52 del 27.7.2007, ha approvato il P.R.G. del Comune di Fisciano (Sa), con le prescrizioni di cui al parere del C.T.R. n. 1982/2007;
- CHE con deliberazione consiliare n. 8 del 28.1.2008, il Comune di cui trattasi ha preso atto e recepito, le prescrizioni di cui alla deliberazione di Consiglio Provinciale n. 52/2007;
- CHE successivamente lo strumento urbanistico di cui trattasi è stato trasmesso alla Regione Campania per il controllo di conformità di cui alla L.R. 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5;
- CHE la Relazione Istruttoria n. 258122 del 13.6.2008 del Servizio Piani Comunali del Settore Urbanistica conclude ritenendo che il Piano Regolatore Generale del Comune di Fisciano (Sa) possa essere

ammesso al visto di conformità con le condizioni ivi riportate e che sono trascritte nel dispositivo del presente provvedimento;

ai sensi del decreto del Dirigente dell'A.G.C. Governo del Territorio n. 578 del 25.7.2007;

DECRETA

– Nell'ambito delle competenze assegnate alla Regione Campania dalla L.R. 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5, il Piano Regolatore Generale del Comune di FISCIANO (SA), adottato con deliberazione consiliare n. 20 del 14.5.2004 ed approvato, con prescrizioni dall'Amministrazione Provinciale di Salerno con deliberazione consiliare n. 52 del 27.7.2007, E' AMMESSO AL VISTO DI CONFORMITA', a condizione che l'Ente delegato introduca, ai sensi della circolare approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 1349 del 23.3.2001, gli adeguamenti qui di seguito riportati:

– l'art. 26 delle N.T.A. "zone D a prevalente destinazione produttiva extra agricole" deve contenere quanto previsto dal titolo II (direttive parametri di Pianificazione del P.R.G.) punto 1.6 della L.R. 14/82 ovvero: "per tutte le Z.T.O. "D" va previsto che in ogni caso l'estensione e l'ubicazione di tali aree deve poter garantire:

- a) l'agevole realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di eventuali impianti tecnici di uso comune, atti al conseguimento di idonee condizioni di lavoro, alla efficienza dei processi produttivi, alla salvaguardia ambientale ed alle misure antinquinamento;
- b) idonei collegamenti e trasporti ed adeguata disponibilità idrica e di energia elettrica;
- c) fattibilità economica e tecnica dei collegamenti con le infrastrutture di comunicazione;
- d) le fasce di protezione antinquinamento;
- e) ...in caso di intervento... diretto...si dovrà specificare chiaramente:
 1. la viabilità di transito e di penetrazione interna, nonché le aree destinate ad attrezzature di servizio, in aderenza agli standards fissati dalle presenti direttive;
 2. le caratteristiche e la localizzazione degli impianti di smaltimento e/o allontanamento dei rifiuti solidi e liquidi;
 3. le fasce di protezione antinquinamento;
 4. le norme e le condizioni atte a garantire l'attuazione delle opere necessarie per attrezzare le aree industriali ed artigianali, nonché le aree per attrezzature funzionali relative agli impianti commerciali";

– l'art. 30 delle N.T.A. "zone D3 insediamenti alberghieri con il recupero di immobili esistenti" deve essere disciplinato con precisione e quindi deve contenere gli indici e parametri urbanistici e non far riferimento soltanto ad un procedimento amministrativo (Conferenza di Servizi);

– l'art. 32 delle N.T.A."zona D ARU" – "zona di riqualificazione urbana a destinazione produttiva, con sviluppo rado, ed attrezzature" a pag. 88- " ZONA D ARUA – a destinazione alberghiera" e a pag. 90- " ZONA D ARUCT – a destinazione turistico alberghiera" deve essere integrato con: "in ogni caso va garantito il rispetto del p. 1.9, titolo II - direttive allegate alla L.R. 14/1982";

– l'art. 38 delle N.T.A."zone F destinate ad attrezzature private di interesse generale, a pag. 110 " zone F ARUS– aree per attrezzature per lo sport, per residenze a rotazione d'uso, per la ristorazione e per il commercio e a pag. 111 – Zona F ARUPUC – aree per le attrezzature a parco, per lo sport, per il commercio, per residenze per gli studenti, per lo spettacolo" deve essere integrata con: "in ogni caso per le tipologie assimilabili a quelle alberghiere va garantito il rispetto del p. 1.9, titolo II- direttive allegate alla L.R. 14/1982";

– gli artt. 35 e 36 delle N.T.A. "zone E a prevalente destinazione agricola", vanno perfettamente conformati al punto 1.8, titolo II della L.R. 14/82; inoltre la realizzazione di residenze prevista in tali articoli, deve essere consentita solo alle figure di cui all'ultimo comma del p. 1.8, titolo II, L.R. 14/82;

– le previsioni di attrezzature religiose previste deve essere congruente L. R. 9/90 del 5.3.1990 (riserva di standard urbanistici per attrezzature religiose) la quale nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti prevede che l'estensione delle aree per attrezzature religiose è comprensiva della dota-

zione esistente al momento dell'approvazione degli strumenti urbanistici e non può essere inferiore a mq 1 per abitante insediato o da insediare;

– l'art. 45 della L.R. 16/2004 – Regime transitorio della strumentazione in itinere – prescrive che gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, adottati e non ancora approvati alla data di entrata in vigore della legge, entro tre anni dalla conclusione del procedimento di formazione della strumentazione urbanistica, adottano il Puc e il Ruec, in conformità alle disposizioni di cui al titolo II, capo III.

– Le Amministrazioni interessate sono tenute all'osservanza di quanto riportato nella circolare approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 1349 del 23.3.2001.

– Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, competente per territorio, secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971 n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ovvero dalla data di pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Ing. Bartolomeo Sciannimanica